



# Ministero della Salute

## DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 “*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*”;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, e successive modificazioni, recante “*Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero della salute;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 gennaio 2021, sul «*Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023 )*» (Rep. Atti n. 11/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 2021, n. 23;

**CONSIDERATO** che il Piano sopra citato prevede di disporre un sistema di *Epidemic Intelligence Nazionale* flessibile e attivabile coordinato con reti analoghe a livello internazionale che comprenda una sorveglianza basata su eventi e che il *Network Italiano di Epidemic Intelligence* «*costituisce un esempio esistente a livello nazionale di questa attività finanziato nell'ambito di una azione centrale CCM*»;

**CONSIDERATO**, altresì, che la rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* è composta da esperti designati dal Ministero della salute (DGPREV), dall'Istituto Superiore di Sanità, e dalle Regioni e Province Autonome;

**VISTO** il progetto esecutivo “*seNTINEL: NeTwork ItaliaNo di Epidemic inteLLigence* del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), nell'ambito del quale si è formato un *Network Italiano di Epidemic Intelligence* composto da analisti EBS;

**CONSIDERATO** che nell'ambito di attività del Piano “*alla luce del valore aggiunto documentato della sorveglianza basata su eventi si è individuata la necessità di formalizzare stabilmente il Network Italiano di Epidemic Intelligence e la sorveglianza basata su eventi in Italia*”;

## DECRETA

### Art. 1

1. È formalizzata l'istituzione di una rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* con il compito di consentire la rapida rilevazione e analisi di informazione in base alle quali avviare indagini epidemiologiche e azioni controllo sul territorio.

2. La rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* di cui al comma 1 è così composta:

- Xanthi Andrianou, Istituto Superiore di Sanità;

- Sandro Bonfigli, funzionario statistico in servizio presso l'Ufficio 5 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
  - Bianca Maria Borrini, Asl Parma;
  - Maria Grazia Caporali, Istituto Superiore di Sanità;
  - Silvia Dari, ASL Viterbo;
  - Martina Del Manso, Istituto Superiore di Sanità;
  - Mariapaola Di Sebastiano, ABR Servizio emergenza sanitaria territoriale 118 - ASL Lanciano-Vasto-Chieti;
  - Valentina Marras, ASL Cagliari;
  - Stefano Marro, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in servizio presso l'USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise;
  - Alessandro Miglietta, AUSL Toscana Centro;
  - Daniele Paramatti, funzionario statistico in servizio presso l'USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
  - Flavia Riccardo, Istituto Superiore di Sanità;
  - Alessandra Rossodivita, LOM Ospedale SACCO - ASST Fatebenefratelli Sacco
  - Francesca Sanità, ASL Pescara;
  - Roberto Santoru, SAR AOOU di Sassari;
  - Simonetta Santus, ASL Cagliari;
  - Stefania Scaltriti, ASL Reggio Emilia;
  - Matteo Sponga, Ministero salute;
  - Francesco Vairo, INMI Lazzaro Spallanzani;
  - Francesca Zanella, U.O. Prevenzione e sanità pubblica- Direzione prevenzione, sicurezza alimentare veterinaria - Regione Veneto.
3. Alla riunione di insediamento della rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* i componenti individuano il coordinatore.
  4. La composizione della rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* è suscettibile di modifiche e/o integrazioni in funzione di esigenze sopravvenute.

## **Art. 2**

1. La partecipazione alla rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* di cui all'articolo 1 è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della rete di *Epidemic Intelligence Nazionale* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 01.06.2021

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
*Prof. Giovanni Rezza*